

## AUTONOMIA, MERITO, CONTINUITÀ DIDATTICA AL VIA «LA BUONA SCUOLA»

*Una scuola autonoma e aperta al territorio; continuità nella didattica, con un'offerta formativa più efficiente, flessibile e aggiornata; strumenti più efficaci di raccordo con il mondo del lavoro. E poi: 100.701 mila nuovi insegnanti assunti; investimenti nell'edilizia scolastica; 500 euro l'anno per l'aggiornamento e l'attività culturale di ogni docente. La scuola si rinnova. A indicarne le linee di sviluppo, è il disegno di legge «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», noto come «La Buona Scuola»: «Una riforma di ampio respiro – nelle parole della relattrice Maria Coscia, del Pd – lungamente discussa sia dentro che fuori le Aule del Parlamento, che mette in campo risorse per oltre 4 miliardi nei prossimi due anni». Il provvedimento è stato approvato in prima lettura alla Camera e ora passa al Senato.*

*Il fulcro del disegno di legge (Art.1) sta nel compimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta con la legge n. 59 del 1997 ma mai pienamente applicata fino a questo momento. Si arriva a tale obiettivo «rispettando l'autonomia didattica dei docenti e la collegialità delle decisioni prese dalle istituzioni scolastiche» (Maria Coscia) con la valorizzazione della figura del dirigente scolastico, promotore e garante delle attività svolte dalle singole scuole e della gestione di tutte le risorse umane, finanziarie, e materiali delle stesse.*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

N.B. L'articolato fa riferimento al testo del disegno di legge [AC 2994-A](#) approvato dalla commissione Cultura di Montecitorio.

## IL LAVORO DELLA COMMISSIONE CULTURA

Il provvedimento è stato **ampiamente modificato dalla Commissione Cultura** della Camera<sup>1</sup>, a seguito di un approfondito **esame che ha coinvolto oltre 90 soggetti istituzionali e sociali**. Le audizioni hanno permesso di mettere a punto emendamenti che hanno cambiato il testo in molti articoli, accogliendo le istanze rilevate dalle rappresentanze.

In particolare, il lavoro della Commissione ha prodotto la **risrittura dell'articolo 1**, relativo agli obiettivi e all'impianto pedagogico del disegno di legge. Modificata anche la parte relativa al **Piano dell'offerta formativa**: nella prima versione si prevedeva fosse definito dal dirigente; ora il preside formula gli indirizzi, i docenti elaborano il Piano e il consiglio di istituto lo approva.

La Commissione ha inoltre previsto che il **curriculum dello studente** sia valutato all'esame di maturità e che l'alternanza scuola-lavoro sia un'opportunità per tutti i ragazzi, ma non prima dei 16 anni. Istituito anche il registro nazionale delle imprese che si avvarranno di questo strumento. Rivista pure la definizione degli **ambiti territoriali** per il reclutamento dei docenti, che superano gli albi previsti dal testo originario.

A seguito del lavoro di Commissione nasce il **Comitato di valutazione per la valorizzazione dei docenti**, strumento collegiale incaricato di individuare i criteri per la valorizzazione degli insegnanti. L'organismo sarà composto da **due docenti e due rappresentanti dei genitori** – o un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo – e sarà individuato dal consiglio di istituto.

Gli emendamenti approvati in Commissione Cultura hanno poi introdotto la non retroattività della norma che impedisce il superamento dei 36 mesi anche non continuativi per i contratti di lavoro a tempo determinato. La disposizione, introdotta in recepimento di una sentenza Ue, varrà per i contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge. **Gli iscritti nelle graduatorie d'istituto che hanno già insegnato potranno continuare a farlo**, in attesa che siano messi a concorso quei posti vacanti.

La VII Commissione ha inoltre integrato un piano straordinario di verifica per le scuole paritarie (**norma "anti-diplomifici"**) e l'indicazione di un termine per la pubblicazione di un bando Miur relativo alla realizzazione di **edifici scolastici innovativi**.

Rilanciato il ruolo dell'**Osservatorio per l'edilizia scolastica**: appositi emendamenti di Commissione prevedono la **partecipazione allargata alle parti sociali** e l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza delle scuole. **Ridotte infine da 13 a 8 le deleghe al governo**. Riformulata in particolare quella sulla formazione degli insegnanti: per l'accesso al ruolo, al termine della laurea magistrale si sosterrà una selezione che darà accesso a un percorso retribuito di 3 anni che prevede una crescente responsabilizzazione.

Di seguito i principali contenuti del provvedimento.

---

<sup>1</sup> Per approfondimenti si veda il [dossier](#) n. 286/2 «Sintesi degli emendamenti approvati» del Servizio studi della Camera dei deputati.

# I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

## AUTONOMIA E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Il provvedimento introduce il **Piano triennale dell'offerta formativa** (Art. 2), sulla base del quale le scuole sono chiamate ad indicare il fabbisogno dei docenti, del personale Ata, delle infrastrutture e delle attrezzature materiali necessari per realizzare le proprie scelte formative ed organizzative. **Il Piano è definito dal collegio docenti**, sulla base delle indicazioni e delle scelte di gestione definiti dal dirigente scolastico. È infine **approvato dal consiglio d'istituto**, che oltre agli insegnanti integra rappresentanze degli studenti e dei genitori. Per diventare efficace, la proposta di Piano deve essere verificata dall'Ufficio scolastico regionale in termini di compatibilità economico-finanziaria; gli esiti della verifica sono poi trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Piano è pubblicato nel Portale unico dei dati sulla scuola per aumentare il coinvolgimento e la valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie.

## OFFERTA FORMATIVA FLESSIBILE, ESTESA E POTENZIATA

Obiettivo del Piano triennale è la definizione di un'**offerta formativa capace di rispondere alle esigenze specifiche del territorio**, e in grado in ogni caso di rafforzare l'insegnamento di alcune discipline. Tra queste: l'italiano, l'inglese ed altre lingue comunitarie; le competenze matematiche, logiche, digitali e scientifiche; l'istituzione di percorsi formativi in musica e arte; il potenziamento della didattica in diritto ed economia; le discipline motorie.

Tra gli altri obiettivi, indicati anche l'**estensione al pomeriggio degli orari di apertura delle scuole**, la realizzazione di progetti specifici finalizzati all'integrazione, all'alfabetizzazione e al contrasto alla dispersione scolastica, la riduzione degli alunni per classe, la **prevenzione del bullismo e del cyberbullismo**, l'**educazione alla parità di genere**, la **definizione di un sistema di orientamento**, il **perfezionamento dell'italiano per studenti stranieri**. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale è previsto che le scuole possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (Art. 2).

## INSEGNAMENTI OPZIONALI E CURRICULUM DELLO STUDENTE

Nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado viene introdotta la possibilità per gli studenti di **scegliere insegnamenti opzionali**, anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Gli stessi insegnamenti possono essere attivati anche da reti di scuole e possono essere individuati docenti cui affidare il coordinamento delle relative attività.

Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, saranno inserite nel **curriculum dello studente**, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell'esame di maturità. In questo

documento sarà registrato non solo il percorso di studi, ma anche lo svolgimento di esperienze formative quali sport, attività culturali e di volontariato, in ambito extrascolastico. Tale strumento – che sarà inserito nel Portale unico – conterrà tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro (Art. 3).

## ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Il provvedimento introduce il concetto di organico dell'autonomia (Art. 8), prevedendo che sia **costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa** e che sia assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel Piano triennale.

Il numero di insegnanti da assumere sarà determinato dal complesso dei Piani delle istituzioni scolastiche e dunque terrà conto del fabbisogno indicato. Sarà garantita così una **risposta "su misura" ai territori**, anche in funzione di caratteristiche sociali quali entità del processo migratorio, livelli di dispersione scolastica, etc.

## IL NUOVO RECLUTAMENTO E GLI AMBITI TERRITORIALI

I docenti assunti a tempo indeterminato saranno **assegnati dal direttore di ogni ufficio regionale agli ambiti territoriali di dimensione inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana e, di qui, ripartiti nelle scuole sulla base dei Piani** approvati dagli istituti.

L'ampiezza degli ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del Miur e sentiti le Regioni e gli Enti Locali. Solo per l'anno scolastico 2015/2016 in via transitoria gli ambiti hanno estensione provinciale (Art. 8).

Il disegno di legge prevede inoltre che **i docenti inseriti in un ambito territoriale possano candidarsi nelle singole scuole di quell'ambito** (o di un altro, qualora facciano domanda di mobilità) e debbano ricevere accettazione o diniego sulla base del Piano triennale dell'istituto e della coerenza o meno del curriculum pubblico dello stesso docente.

## LE RETI DI SCUOLE

Per una più efficiente allocazione del personale docente, è **prevista la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti fra scuole dello stesso ambito** territoriale, sulla base di linee guida emanate dal Miur entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l'utilizzazione dei docenti nella rete e i piani di formazione del personale scolastico.

## DOCENTI DI RUOLO E MOBILITÀ STRAORDINARIA DALL' ANNO SCOLASTICO 2015-2016

**I docenti di ruolo alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza.** Il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell'anno scolastico 2016-2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e, dall'anno scolastico 2016-2017, la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali (Art.8).

Per il 2015-2016 **i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015 anche in deroga al vincolo triennale di permanenza possono richiedere l'assegnazione ad altra provincia.**

Per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un **piano straordinario di mobilità** territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014-2015. **Gli insegnanti avranno la possibilità di chiedere trasferimento in tutti gli ambiti territoriali nazionali, in deroga al vincolo triennale di permanenza** nella provincia.

I docenti assunti a tempo indeterminato e assegnati in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-2016 agli ambiti territoriali sono ammessi per l'anno successivo alle operazioni di mobilità straordinaria su tutti gli ambiti territoriali nazionali ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale (Art. 10).

## LE COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

**La riforma affida al dirigente, come da decreto legislativo n. 165 del 2001, la garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, richiamando esplicitamente il rispetto delle competenze degli organi collegiali.** Inoltre, confermando la novità dell'istituzione dell'organico dell'autonomia, precisa che lo stesso è istituito sull'intera istituzione scolastica o istituto comprensivo e che tutti i docenti che ne fanno parte concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento (Art. 2).

Al dirigente scolastico il compito di conferire sulla base di criteri pubblici trasparenti incarichi ai docenti assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi e svolgendo colloqui. Nel caso di più proposte di incarico, è il docente che sceglie dove prendere servizio. Per i docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte, l'allocazione è decisa dall'ufficio scolastico regionale (Art. 9).

## VALUTAZIONE DEI PRESIDI

**Anche i presidi saranno sottoposti a valutazione triennale attraverso verifiche esterne potenziate.** Il provvedimento consolida gli strumenti di valutazione dei dirigenti scolastici rafforzando tra l'altro il contingente degli ispettori inquadrati nei Nuclei di valutazione: saranno anche reclutati **100 nuovi ispettori per garantire un più efficace controllo** sull'operato di ogni capo di istituto.

Il testo prevede inoltre che possano essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive anche in deroga alle percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia ai sensi

del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per tali fini è autorizzata una spesa fino a 7 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (Art. 9).

La valutazione dei presidi dovrà essere coerente con il profilo professionale e con l'«incarico triennale» degli stessi e sarà connessa alla retribuzione di risultato.

## **RAFFORZATO IL RACCORDO SCUOLA-LAVORO**

La riforma intende rafforzare il collegamento fra istruzione e mondo del lavoro. In particolare, introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza nell'ultimo biennio di scuola secondaria di secondo grado (**almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei**); prevede la possibilità di stipulare **convenzioni anche con gli ordini professionali e musei** e dispone che l'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche **anche all'estero**, o con la modalità dell'impresa formativa simulata.

**Periodi di formazione per la qualifica e il diploma professionale in azienda saranno possibili solo negli ultimi tre anni** di scuola attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato. Prevista la costituzione presso le Camere di commercio, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui dal 2016 (Art.4).

## **OLTRE 100 MILA ASSUNZIONI NEL PERSONALE DOCENTE**

Si autorizza il Ministero dell'Istruzione ad attuare, per l'anno scolastico 2015-2016, un **piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** rivolto ai vincitori del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) che presentino domanda. Complessivamente **il numero di immissioni supererà le 100 mila unità**.

Prevista inoltre, dal 1° settembre 2016, **l'assunzione degli idonei del concorso 2012**.

**Entro il 1° ottobre 2015 sarà inoltre indetto un nuovo concorso, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente** e riservato a coloro che possiedono l'abilitazione. Sarà attribuito un maggior punteggio per chi detiene un titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (Art. 10).

## **NUOVE NORME CONCORSUALI**

Per lo svolgimento delle selezioni sono state indicate alcune nuove regole. In particolare, i concorsi – che continueranno a essere per titoli ed esami – saranno **nazionali e banditi su base regionale, con cadenza triennale**. Potranno accedere alle procedure **solo i candidati in possesso di abilitazione** all'insegnamento. Conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso (non vi è più, dunque, il riferimento ai «posti eventualmente disponibili»). Il numero degli idonei non vincitori non potrà superare il 10 per cento del numero dei posti banditi. Le graduatorie avranno validità al

massimo triennale (con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse) e perderanno comunque efficacia all'atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo (Art.10).

## CONTINUITÀ DIDATTICA: VERSO LA FINE DELLE SUPPLENZE ANNUALI

L'organico dell'autonomia garantirà la necessaria continuità didattica, con la fine graduale delle supplenze annuali. In coerenza con la sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea, **la riforma definisce il termine di durata dei contratti a tempo determinato in 36 mesi anche non continuativi. Tuttavia, tale limite si applicherà solo ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.** Per i docenti iscritti alle graduatorie d'istituto sarà possibile continuare ad insegnare in attesa di mettere a concorso i posti (Art. 14).

## NUOVI FONDI PER GLI ISTITUTI

La riforma prevede l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021 (Art. 2).

## SCUOLA DIGITALE E LABORATORI

Il disegno di legge prevede che il Miur adotti il «**Piano nazionale scuola digitale**», programma finalizzato a sviluppare e migliorare le competenze degli studenti.

Dispone, inoltre, che, per favorire lo sviluppo della didattica in laboratorio, le scuole possono dotarsi di **strutture territoriali per l'occupabilità**, con la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, istituti tecnici superiori, imprese.

Tra gli enti pubblici che potranno partecipare anche in qualità di cofinanziatori dei laboratori ci sono anche le Camere di commercio. La dotazione relativa a questi nuovi strumenti è di 90 milioni per il 2015 a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Dal 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro (Art. 7).

Sarà **più semplice lasciare aule e laboratori aperti in orari pomeridiani**: i soggetti esterni che usufruiranno dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali saranno direttamente responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

## FORMAZIONE E PROVA PER GLI INSEGNANTI

Nuova procedura per la formazione e la prova del personale docente prima dell'effettiva immissione in ruolo. Dei 180 giorni necessari per la validità dell'anno, almeno 120 dovranno riguardare attività didattiche. La valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Comitato per la valutazione dei docenti, organismo in carica tre anni di cui faranno parte rappresentanze dei genitori, degli studenti e dei docenti.

In caso di valutazione negativa, il dirigente provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso (Art. 11).

La formazione in servizio sarà obbligatoria e definita dalle scuole sulla base delle priorità indicate nel Piano triennale nazionale di formazione. Lo stanziamento previsto per tali finalità è di 40 milioni di euro.

### **500 EURO L'ANNO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI**

È istituita la **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** di ruolo, dell'importo nominale di **500 euro per anno scolastico e può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, di hardware e di software, di beni e servizi riferibili a consumi culturali. Il nuovo strumento potrà essere usato anche per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento, a corsi di laurea e master inerenti al profilo professionale.** Autorizzata, a tal fine, una spesa di 381 milioni di euro annui. Inoltre, si prevede l'adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione per gli stessi docenti, che sarà obbligatoria. Per questo, dal 2016, è autorizzata una spesa di 40 milioni di euro annui (Art. 12).

### **200 MILIONI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO**

Istituito dal 2016 un nuovo fondo dotato di uno stanziamento di **200 milioni di euro annui destinato alla valorizzazione del merito del personale docente** di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal suddetto Comitato per la valutazione dei docenti ed effettuando una motivata valutazione (Art. 13).

### **NASCE IL PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA**

Viene istituito il «Portale unico dei dati aperti della scuola», **infrastruttura di open data chiamata a dare visibilità pubblica a tutte le istanze del sistema di istruzione e formazione** relativi a bilanci delle scuole, al Sistema nazionale di valutazione, anagrafe dell'edilizia scolastica, a provvedimenti di incarico di docenza, a piani dell'offerta formativa (Art. 16). Garantirà stabilmente **l'accesso e la riutilizzabilità dei dati**, pubblicando tra le altre cose i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti e i documenti utili all'avanzamento didattico dell'allievo (il cosiddetto curriculum dello studente).

### **FISCALITÀ: SCHOOL BONUS E DETRAZIONI**

A livello di agevolazioni fiscali, il testo introduce due nuovi strumenti: un **credito d'imposta del 65 per cento** 2015 e 2016 e del 50 per cento per il 2017 per chi effettua erogazioni liberali in denaro in favore degli istituti (*school bonus*, Art. 18) e una specifica **detrazione Irpef per le spese sostenute** a fini scolastici (Art.19). La detrazione Irpef, potrà arrivare a 400 euro per studente per le spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie e statali.

## NUOVO STANZIAMENTO DA 340 MILIONI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Stanziati 340 milioni di euro per riqualificare il sistema edilizio scolastico del Paese, che conta ad oggi 36 mila edifici non in regola. Prevista l'emanazione di un avviso pubblico per la **costruzione di scuole innovative** dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, o caratterizzate dall'incremento dell'efficienza energetica e da nuovi ambienti di apprendimento. Il procedimento prevede che la Regione interessata selezioni la migliore proposta e la trasmetta al Miur per l'assegnazione del finanziamento. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte della somma, fino ad 300 milioni di euro, che, in base al decreto-legge n. 69 del 2013, l'Inail destina, nel triennio 2014-2016, all'edilizia scolastica (Art. 20).

Consolidate e rafforzate le funzioni dell'**Osservatorio per l'edilizia scolastica**, al quale saranno affidati in particolare compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e di diffusione della cultura della sicurezza. Allo stesso sarà affidata la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziati e non utilizzate (Art. 21).

È disposta l'accelerazione di alcune procedure e la riduzione delle sanzioni comminate agli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, in tale anno, spese per l'edilizia scolastica.

Autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per il 2015 per il **finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti** degli edifici scolastici (Art. 22).

## DELEGHE AL GOVERNO

Per la riforma di altri aspetti del sistema scolastico, il disegno di legge assegna 8 deleghe al Governo (Art. 23):

- 1) La redazione di un **nuovo testo unico** in materia.
- 2) Riordino, l'adeguamento e la semplificazione del **sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria**. In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione. Il percorso parte da un concorso nazionale riservato a chi possiede un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso. Segue la stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale e il conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario. Segue, nei due anni successivi, la partecipazione da parte dell'aspirante insegnante a tirocini formativi con una graduale assunzione della funzione di docente. Chiude il periodo di formazione e apprendistato professionale la valutazione da parte del dirigente scolastico e la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il percorso descritto deve divenire gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale e, dunque, si

prevede l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente.

- 3) **Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.** La revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità. Occorre dunque rivedere i criteri di «inserimento nei ruoli per il sostegno didattico», al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno. Occorre inoltre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.
- 4) **Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.**
- 5) **Istituzione di un nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.** Il sistema dovrà essere riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali).
- 6) **Garanzia dell'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni,** con particolare riferimento alle situazioni di disagio.
- 7) **Scuole italiane all'estero.**
- 8) **Promozione e diffusione della cultura umanistica,** valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno alla creatività connessa alla sfera estetica.

I decreti legislativi devono essere adottati con il coinvolgimento della Conferenza unificata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

#### **ACCORPAMENTO FORMAZIONE-PROFESSIONE: LA «RIVOLUZIONE DOLCE» PREVISTA DALLA DELEGA**

Una vera e propria «rivoluzione dolce» è attesa sul versante del reclutamento degli aspiranti nuovi docenti di scuola secondaria. I criteri di delega indicano infatti la necessità di introdurre un **modello unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione.** Si prevede pertanto l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con **contratto retribuito a tempo determinato, di durata triennale di formazione e apprendistato professionale,** di docenti nella scuola secondaria statale. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A università e scuole sarà affidata la responsabilità di valutare l'aspirante docente.

Accanto al **riordino delle classi concorsuali di insegnamento** è previsto anche un **parziale riordino dei curricula delle lauree magistrali,** in particolare di quelle connesse a discipline tipiche dell'insegnamento secondario, in modo da favorire un'opportuna coerenza tra le esperienze universitarie maturate e le prove concorsuali di accesso al ruolo. Questo nuovo schema sarà perfettamente accoppiato con le procedure relative alla formazione dell'organico dell'autonomia e determinerà gradualmente il superamento di altri percorsi di abilitazione e di ogni forma di precariato.

**Si accederà nella scuola italiana esclusivamente per concorso,** anche per sostituire insegnanti temporaneamente assenti. Sarà superata ogni forma di corso abilitante a carico degli aspiranti: al contrario, questi verranno **retribuiti e professionalizzati allo stesso tempo.** Si potranno così **misurare e mettere realmente alla prova le capacità e le attitudini dei futuri docenti.**

## IN EUROPA

### Reclutamento, formazione, percorsi di carriera e valutazione degli insegnanti

(Fonte: Servizio Biblioteca – Ufficio legislazione straniera della Camera dei Deputati).

Paese	Reclutamento	Formazione	Percorsi di carriera	Valutazione
<b>Francia</b>	Per concorso, dopo il quale devono svolgere un anno di formazione professionale in un <i>IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres)</i> e degli <i>stage</i> nelle scuole, alla fine dei quali vengono valutati e, in caso di esito positivo, ottengono la nomina.	<i>Licence</i> ottenuta dopo 3 anni di istruzione universitaria e <i>CAPE (Certificat d'aptitude au professorat des écoles)</i> ; rilasciato, in seguito ad un concorso, dall' <i>inspecteur d'académie</i> (direttore dei servizi di istruzione a livello dipartimentale).	Lo statuto prevede due gradi di avanzamento: la <i>classe normale</i> (che comprende 11 livelli), la <i>hors-classe</i> (che comprende 7 livelli). L'avanzamento di livello si effettua sia per anzianità che per merito. Esiste la possibilità di accedere ad una categoria superiore del corpo docenti attraverso concorsi interni o iscrivendosi a un elenco degli aventi i requisiti.	Il compito di redigere la scheda di valutazione è attribuito agli <i>Inspecteurs d'Academie</i> (ispettori scolastici a livello dipartimentale), su proposta degli <i>Inspecteurs de l'Education Nationale</i> (ispettori scolastici a livello nazionale). La relazione finale rimane riservata, conosciuta solo dal docente e dalla scuola di appartenenza. La verifica e la valutazione degli insegnanti avviene ogni 4 anni <sup>2</sup> .
<b>Germania</b>	Su domanda. L'assunzione è decisa a livello centrale, sulla base dei posti disponibili e secondo criteri che tengono conto dell'attitudine, dei titoli e del rendimento.	Diploma di istruzione superiore della durata di 7 - 9 semestri.	La carriera degli insegnanti pubblici, dipendenti dai <i>Länder</i> , è strutturata in 4 livelli, che corrispondono all'insegnamento in un dato grado di scuola. Al termine degli studi e del periodo di formazione pratico-pedagogica gli insegnanti sono destinati ad un determinato livello, con possibilità di avanzamento. La promozione al livello superiore avviene tramite valutazione di merito, e non per anzianità di servizio.	La valutazione dei docenti ha cadenza quinquennale. È curata sia dal Capo d'Istituto, sia dagli ispettori scolastici e si basa sulle seguenti voci: colloqui con l'insegnante; rapporti sul rendimento predisposti dal Capo d'Istituto; visite durante le lezioni da parte del Capo d'Istituto e degli ispettori scolastici; valutazione del lavoro svolto dagli alunni <sup>3</sup> .

<sup>2</sup> Gli elementi su cui si basa la valutazione sono i seguenti: 1) osservazione del docente in classe; 2) colloquio individuale; 3) colloquio collettivo con gli insegnanti della stessa disciplina e con il Capo d'Istituto sulle metodologie d'insegnamento e sui curricula; 4) rapporto d'ispezione, inviato all'*Académie* e all'insegnante per la sottoscrizione, se questi concorda, con il giudizio dato.

<sup>3</sup> I criteri per la valutazione sono la conoscenza della materia, il rendimento nell'insegnamento e la condotta professionale. Se i giudizi del Capo d'Istituto e degli ispettori scolastici differiscono, devono essere riportate le rispettive motivazioni. Segue, infine, una notifica della valutazione dell'insegnante interessato, che potrà comunque contestare la valutazione ricevuta allegando la propria opinione.

Paese	Reclutamento	Formazione	Percorsi di carriera	Valutazione
<b>Regno Unito</b>	In Inghilterra e Galles, l'assunzione avviene attraverso le <i>Local Education Authorities</i> , enti pubblici responsabili dell'amministrazione scolastica locale. In Scozia l'assunzione è responsabilità del governo locale. In Irlanda del nord è responsabilità delle cinque amministrazioni territoriali per l'educazione e le biblioteche.	Per accedere alla professione è necessario acquisire un'abilitazione, seguendo un corso di 3 o 4 anni di istruzione superiore a tempo pieno. Alla sua conclusione si consegue il titolo di " <i>newly qualified teacher</i> " (NQT). Successivamente, gli NQTs devono svolgere un tirocinio per un anno in una scuola ( <i>induction year</i> ).	Gli insegnanti con competenze avanzate sono inquadrati nel grado di docente <i>Ast-Advanced skills teacher</i> . È previsto un avanzamento di carriera per gli insegnanti più meritevoli che non intendono diventare Dirigenti scolastici.	Si occupano della valutazione: 1) lo <i>school governing body</i> , costituito dal Capo d'Istituto, dai rappresentanti delle <i>LEA</i> , da rappresentanze dei genitori e del personale docente e non docente; 2) il <i>teacher's team leader</i> che supervisiona il lavoro dei colleghi, identificabile in alcuni casi con lo stesso Capo d'Istituto o altro insegnante con responsabilità dirigenziali; 3) il Capo d'Istituto, responsabile della valutazione ed è supportato da un consulente esterno nominato dallo <i>school governing body</i> e da 2 o 3 dei suoi membri. La valutazione ha la durata di un anno <sup>4</sup>
<b>Spagna</b>	Concorso diviso in due fasi: <i>Oposicion</i> (valutazione della preparazione professionale) e <i>Concurso</i> (valutazione dei titoli). Al concorso segue un periodo di formazione volto a valutare l'attitudine all'insegnamento. Al termine di questo periodo gli insegnanti in prova devono sostenere una valutazione finale.	Titolo di <i>Maestro</i> o di <i>Diplomado en Profesorado de Education GeneralBasica</i> , dopo 3 anni di formazione di livello superiore (titolo universitario di primo ciclo).	È prevista la promozione professionale dalla categoria dei <i>Maestros</i> (scuola primaria) a quella dei <i>Profesores de Enseñanza Secundaria</i> (scuola secondaria). Sono richiesti: 1) i titoli di studio necessari per accedere al corpo docente in cui si vuole insegnare; 2) un periodo di almeno 8 anni di servizio nel corpo docente di appartenenza. I criteri di selezione sono costituiti da: valutazione dei meriti accademici; valutazione dei risultati ottenuti in classe; discussione orale di un argomento a scelta.	Non esiste una valutazione regolamentata e sistematica. Gli insegnanti vengono valutati a richiesta, quando desiderano avere un permesso per l'aggiornamento o titoli per accedere a un incarico di dirigenza. Il Capo d'Istituto è un <i>primus inter pares</i> , essendo le sue competenze limitate da quelle del consiglio di istituto. Tuttavia, il governo centrale stabilisce che le Amministrazioni educative delle Comunità autonome elaborino piani per la valutazione della funzione pubblica docente.

<sup>4</sup> I criteri sono i seguenti: 1) valutazione del profilo professionale dell'insegnante, sulla base degli obiettivi concordati con il valutatore nel precedente anno scolastico; 2) osservazione dell'insegnante in classe almeno una volta durante il ciclo di valutazione; 3) formulazione di un giudizio sul rendimento relativo ai suddetti obiettivi e contenente anche gli obiettivi per il nuovo anno.

*Post scriptum*

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 2994

[iter](#)

PRIMA LETTURA SENATO

AS 1934

[iter](#)

SECONDA LETTURA CAMERA

AC 2994-B

[iter](#)

[Legge n. 107 del 13 luglio 2015](#)

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015*